

REGIONE LIGURIA - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2021/2027 O.S. 1.3 e 2.1

Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto artigianato

Aggiornamento del 09 gennaio 2026

FINALITA' GENERALE DELLA MISURA E SOGGETTO GESTORE DELL'INTERVENTO	La misura opera attraverso il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dal Confidi alle micro, piccole e medie imprese del comparto artigianato , associato, a norma dell'articolo 58, comma 5) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, associato a interventi di sostegno in forma di abbuoni di commissioni di garanzia sulle medesime operazioni . Lo strumento finanziario è combinato anche con sovvenzioni in forma di contributo interessi/canoni e di contributo a fondo perduto . Il gestore della misura è Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.
IMPORTO PLAFOND COMPLESSIVO E DURATA	Tutti i Confidi accreditati dal gestore della misura Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. concorrono sulla misura a sportello alla presentazione delle pratiche fino ad esaurimento dei fondi tempo per tempo disponibili. Il periodo di investimento dello strumento finanziario ha durata fino al 31 marzo 2026 .
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di sostegno è pari a complessivi euro 34.400.000,00, ed è suddivisa nelle seguenti due linee di attività: A) "Sviluppo e rafforzamento", con dotazione iniziale complessiva di euro 31.150.000,00, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico (O.S.) 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi"; B) "Energia", con dotazione iniziale complessiva di euro 3.250.000,00, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico (O.S.) 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra". Le disponibilità finanziarie complessive iniziali sono suddivise come segue: Linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento" con una dotazione iniziale complessiva di euro 13.500.000,00 così suddivisa: 1. euro 5.700.000,00: strumento finanziario di <i>riassicurazione</i>; 2. euro 1.340.000,00: <i>abbuoni di commissioni di garanzia</i> combinati con lo strumento finanziario; 3. euro 5.700.000,00: <i>contributi interessi</i> combinati con lo strumento finanziario; 4. euro 18.410.000,00: <i>contributi a fondo perduto</i> combinati con lo strumento finanziario; Linea di attività B) "Energia" con una dotazione iniziale complessiva di euro 3.250.000,00 così suddivisa: 1. euro 600.000,00: strumento finanziario di <i>riassicurazione</i>; 2. euro 140.000,00: <i>abbuoni di commissioni di garanzia</i> combinati con lo strumento finanziario; 3. euro 600.000,00: <i>contributi interessi</i> combinati con lo strumento finanziario; 4. euro 1.910.000,00: <i>contributi a fondo perduto</i> combinati con lo strumento finanziario; Le risorse finanziarie potranno essere incrementate da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati a Regione Liguria sia a valere su risorse regionale sia nell'ambito di risorse dei fondi SIE.
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI E SETTORI AMMISSIBILI	1) Possono beneficiare degli interventi del fondo: a) le micro, piccole e medie imprese artigiane in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) iscritte all'albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;

	b) le micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1 della presente scheda. <i>Le imprese costituite da non più di un anno possono presentare domanda, pur se non ancora attive, a condizione che provvedano, entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento finanziato, ad avviare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 al presente Regolamento.</i> <i>L'erogazione delle agevolazioni in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi e di contributo a fondo perduto è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'attività (Modifica apportata con dgr n. 352/2024).</i> 2) I beneficiari devono essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione. 3) Sono escluse dai benefici del presente Regolamento: a) le imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo - ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; b) le imprese in difficoltà (Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014); c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231); d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute; e) le imprese oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse; f) le imprese che hanno subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari. I finanziamenti ammessi agli interventi agevolativi devono essere destinati a interventi realizzati in una o più strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della regione Liguria e riferiti a una o più attività indicate nell'Allegato 1 che risultano esercitate nella sede/i oggetto dell'intervento, nella visura camerale.
STIPULA POLIZZA EVENTI CATASTROFALI	I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere, laddove tenuti, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 213/2023 in corso di validità. Qualora l'obbligo di stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 entri in vigore nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di concessione dell'agevolazione, la stessa concessione è subordinata alla verifica dell'avvenuto adempimento da parte dell'impresa. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEGLI AIUTI RILASCIATI ALLE IMPRESE	La Riassicurazione: La riassicurazione del fondo opera sulle garanzie rilasciate dai confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti accordati alle micro, piccole e medie imprese artigiane

con sede operativa in Liguria, diretti a finanziare lo sviluppo e il rafforzamento dell'attività d'impresa, la penetrazione di nuovi mercati, la realizzazione di investimenti e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabile, di importo **ammissibile minimo pari a euro 10.000,00 e massimo di euro 500.000,00**.

La misura della riassicurazione è pari all'80% dell'importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per l'importo massimo di euro 250.000,00.

Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore al 80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante.

Il vantaggio derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

La riassicurazione può essere associata ad un sostegno nella forma di abbuoni di commissioni di garanzia sulle medesime operazioni e combinata con sovvenzioni in forma di contributo interessi/canoni e di contributo a fondo perduto.

Abbuono di commissioni di garanzia:

Lo strumento prevede un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai confidi, mediante un **abbattimento dei costi collegati alla concessione della garanzia**, a vantaggio del destinatario finale. La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la **quota massima corrispondente al 3% dell'importo dell'operazione finanziaria** su cui insiste la garanzia; *la quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo moltiplicata per il numero di anni di durata del finanziamento, entro il massimale previsto.*

L'importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi all'impresa viene erogato dal fondo direttamente al Confidi stesso in un'unica soluzione, alla presentazione della **documentazione idonea a dimostrare la riduzione delle commissioni applicate** e l'avvenuto pagamento del costo della garanzia, nei limiti delle misure suindicate.

Contributo in conto interessi/canoni:

Gli interventi dello strumento finanziario sono combinati con una sovvenzione in forma di **contributo interessi/canoni**, il cui importo riconosciuto è **pari, per la quota dell'operazione finanziaria ammessa, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%**. Qualora il tasso di riferimento – indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico superi il 2%, l'importo da riconoscere sarà calcolato nella misura del 90% della quota di interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.

Il contributo non può in ogni caso essere superiore al TAEG praticato sull'operazione agevolata.

Inoltre il medesimo contributo:

- è determinato sull'importo del prestito ammesso, destinato alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 7 del regolamento (*vedi di seguito) lettere **a), b), c), d), e), f), i)**, relativi alla linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento" e lettere **a), b), c), d)** relative alla linea di attività B "Energia" (***) vedi di seguito), i cui costi costituiscono spesa ammessa al contributo medesimo.

- è riconosciuto per la **durata del prestito agevolato, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento**;

- la decorrenza del contributo interessi è pari alla **data di erogazione del prestito**;

- è **attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione**;

- è **erogato in unica soluzione all'impresa beneficiaria ad avvenuta ultimazione dell'intervento e alla presentazione della rendicontazione finale** della corrispondente

spesa ammessa sostenuta dall'impresa beneficiaria riportante la documentazione giustificativa dei costi sostenuti.

Contributo a fondo perduto:

È inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino alla misura massima del **50% del prestito agevolato** e fino ad un importo **massimo di euro 30.000,00**,

1. per i prestiti agevolati riferiti a investimenti di cui alle **lettere a), b), d), f), del paragrafo OPERAZIONI AMMISSIBILI** relativi alla linea di attività A) **"Sviluppo e rafforzamento"**, a favore delle imprese beneficiarie che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

- ubicazione dell'unità locale oggetto dell'intervento nei Comuni liguri non costieri di cui **all'Allegato 1) bis**;
- • possesso del marchio regionale "Artigiani in Liguria" e/o di marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti/promossi da Regione Liguria;
- aver maturato almeno venti anni di attività (dalla data di avvio dell'attività), risultante dal Registro delle imprese;
- avvio dell'attività da non oltre un anno, alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un'età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci operatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore a 35 anni;
- imprese individuali il cui titolare sia una donna o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci operatori, che siano altresì soci lavoratori, sia costituita da donne;

2. per i prestiti agevolati riferiti a **investimenti** di cui **lettere c) ed e) del PARAGRAFO OPERAZIONI AMMISSIBILI** relativi alla linea di attività A) **"Sviluppo e rafforzamento"**;
3. per i prestiti agevolati riferiti a **investimenti** di cui alle **lettere a), b), c), d) del PARAGRAFO OPERAZIONI AMMISSIBILI** relative alla linea di attività B **"Energia"**.

Inoltre:

- **Il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono delle commissioni di garanzia, contributo per la riduzione dei costi per interessi e contributo a fondo perduto.**
Qualora la somma delle sovvenzioni complessivamente riconoscibili in applicazione delle misure previste, risulti superiore o uguale al valore della riassicurazione, verrà corrispondentemente ricondotto l'importo del contributo a fondo perduto.
- **Il contributo a fondo perduto è erogato dal Gestore in unica soluzione ad ultimazione dell'investimento e alla presentazione della rendicontazione finale della spesa sostenuta** per la realizzazione dell'investimento ammesso riportante la documentazione giustificativa dei costi sostenuti.
- **La somma degli importi concessi a titolo di contributo per la riduzione dei costi per interessi e di contributo a fondo perduto** relativi ai medesimi prestiti agevolati, **non può essere superiore all'importo degli investimenti ammessi sottostanti.**
- **L'erogazione delle sovvenzioni è effettuata dal Gestore entro 80 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa** ed è subordinata alla disponibilità della sede dell'investimento nel territorio della regione Liguria.

OPERAZIONI AMMISSIBILI	LINEA DI ATTIVITA' A) "SVILUPPO E RAFFORZAMENTO" Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti che presentano le seguenti caratteristiche: • importo ammissibile minimo della singola operazione: € 10.000,00; • importo ammissibile massimo della singola operazione: € 500.000,00 • durata massima: fino a 10 anni per operazioni finanziarie ricomprendenti una o più delle destinazioni di cui alle lettere a), b), c), e fino a 5 anni per le operazioni finanziarie non ricomprendenti destinazioni di cui alle altre precedenti lettere; • durata minima non inferiore a 6 mesi. Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante. La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante. Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale. Indipendentemente dalla modalità di rimborso, i prestiti devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento. La riassicurazione può essere concessa per i prestiti finalizzati allo sviluppo e al rafforzamento dell'attività d'impresa e alla penetrazione di nuovi mercati delle MPMI della Regione Liguria. In particolare: per le MPMI di cui al primo paragrafo dell'art. 7 (*): il prestito deve essere diretto ad una o più delle seguenti finalità: a) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione e compreso l'acquisto - nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'operazione finanziaria agevolata - del suolo aziendale e le sue sistemazioni; b) all'acquisto di azienda o di rami di azienda in particolare sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto degli attivi materiali (terreni - nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili - immobili, macchinari, impianti produttivi - compresi i costi di revamping se inseriti a cespite - attrezzature), infrastrutture specifiche aziendali e attivi immateriali, di aziende o rami di aziende con almeno 10 anni di attività oltre a spese per prestazioni specialistiche finalizzate alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale, ambientale relativa all'azienda da acquisire - due diligence - nel limite del 5% dei costi di acquisto, nonché la ristrutturazione degli immobili acquisiti e la sistemazione del suolo aziendale (escluse le bonifiche). L'acquisizione di quote non è ammissibile. I costi relativi all'acquisto d'azienda o ramo d'azienda sono ammissibili se asseverati da perizia redatta da professionista qualificato e nel limite dell'ammontare asseverato. - <i>In caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area</i>
-------------------------------	--

interessata e dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione che lo stesso non abbia fruito nei cinque anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.

- *In caso di **acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature** dovrà inoltre essere prodotta apposita **dichiarazione del venditore** attestante che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo.*

I costi sostenuti per le perizie tecniche di cui sopra sono ammissibili alle agevolazioni;

- c) al **passaggio generazionale nella proprietà d'azienda**, in particolare sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto degli **attivi materiali** (terreni – nel limite del **10%** del totale dei costi ammissibili – immobili, macchinari, impianti produttivi – compresi i costi di revamping se inseriti a cespiti – attrezzature), **infrastrutture specifiche aziendali e attivi immateriali**, di aziende con almeno **10 anni di attività** e il cui **titolare o la maggioranza dei soci detentori del 51% del capitale sociale abbia un'età superiore a 60 anni** da parte di **dipendente/i a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro dipendente o da lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante con età non superiore a 40 anni**. Sono inoltre ammissibili le spese per **prestazioni specialistiche** finalizzate alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale, ambientale relativa all'azienda da acquisire – due diligence – nel limite del **5%** dei costi di acquisto, nonché la ristrutturazione degli immobili acquisiti e la sistemazione del suolo aziendale (escluse le bonifiche). **L'acquisizione di quote non è ammissibile.**

I costi relativi all'**acquisto d'azienda o ramo d'azienda** sono ammissibili se asseverati da **perizia redatta da professionista qualificato** e nel limite dell'ammontare asseverato.

- *In caso di **acquisto di immobile**, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione che lo stesso non abbia fruito nei cinque anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.*
- *In caso di **acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature** dovrà inoltre essere prodotta apposita **dichiarazione del venditore** attestante che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo.*

I costi sostenuti per le perizie tecniche di cui sopra sono ammissibili alle agevolazioni;

- d) all'**acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica**, ovvero **usate**, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, ivi compresi gli automezzi se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione. Inoltre le agevolazioni corrispondenti al riconoscimento di costi di acquisto di automezzi strettamente necessari al ciclo produttivo e a servizio esclusivo della struttura oggetto dell'agevolazione, sono concesse fino al raggiungimento della soglia **massima pari al 30%** della dotazione complessiva assegnata, al netto degli oneri di gestione;

In particolare: Le spese per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature usati sono ammissibili se documentate da:

- una **dichiarazione del venditore** attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo;
- di una **dichiarazione resa da un tecnico** iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei beni similari nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati

acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

I costi di acquisto di automezzi strettamente necessari al ciclo produttivo e a servizio esclusivo della struttura oggetto dell'agevolazione, ricompresi nelle voci d) ed e) del precedente paragrafo, sono riconoscibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dell'investimento ammissibile e non possono da soli costituire un programma di investimento autonomo e funzionale" (Modifica apportata con DGR n. 741/2024).

- e) all'acquisto di automezzi strettamente necessari al ciclo produttivo e a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, nuovi di fabbrica ad alimentazione elettrica, ibrida (elettrica/benzina), metano (mono e bifuel benzina), GPL (mono e bifuel benzina), benzina, omologati con classe non inferiore a Euro 6, a fronte di radiazione per demolizione, per ogni veicolo acquistato di un automezzo alimentato a benzina fino a Euro 1 incluso e diesel fino a Euro 3 incluso. Inoltre le agevolazioni corrispondenti al riconoscimento di costi di acquisto di automezzi strettamente necessari al ciclo produttivo e a servizio esclusivo della struttura oggetto dell'agevolazione, sono concesse fino al raggiungimento della soglia massima pari al 30% della dotazione complessiva assegnata, al netto degli oneri di gestione;
- f) all'acquisto (cessione delle proprietà o dell'uso) di software, diritti di brevetto, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti ecc.) e know-how e servizi, finalizzati a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro e all'introduzione e implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.);
- g) alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti;
- h) al sostegno del capitale circolante per esigenze di liquidità, nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del programma d'intervento;
- i) alla organizzazione e partecipazione a fiere e manifestazioni;

Infine:

- Sono ammissibili i costi indiretti delle operazioni fino al 7% dei costi diretti ammissibili, ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolato al pagamento dei costi indiretti sostenuti per spese generali;
- Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per lo svolgimento delle attività certificate dall'impresa.
- L'acquisto e la costruzione dei locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.
- Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti che sono stati deliberati e/o erogati, purché gli interventi delle imprese non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.
- Le spese per l'acquisizione di fabbricati e del suolo aziendale sono ammissibili se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché

alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo.

- Le spese per **acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature usati sono ammissibili se documentate da una dichiarazione del venditore** attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo **e una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale** che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei beni simili nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- **I giustificativi di spesa successivi alla presentazione della domanda devono contenere gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato dal gestore. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nella quietanza di pagamento.**
- **Per tutte le spese è escluso l'ammontare relativo all'I.V.A.**, qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario e qualsiasi onere accessorio fiscale e finanziario.
- **Non sono inoltre ammissibili:**
 - a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente rifatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese e le spese per opere e attrezzature ad esclusivo utilizzo o beneficio delle singole imprese aderenti al Consorzio;
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) le spese regolate per contanti o tramite permuta o compensazione, ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - f) le spese relative agli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto di contributo;
 - g) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - h) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - i) le spese sostenute per l'adeguamento ad obblighi imposti da normative regionali, statali ed europee;
 - j) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili (materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione);
 - k) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia;
- **Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi attivati a far data dal 1° luglio 2023, purché il programma d'investimento complessivo non sia materialmente completato o realizzato**

completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione.

- Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione.
- La rendicontazione finale di spesa deve essere prodotta entro 60 giorni dalla data di completamento dell'investimento ammesso all'agevolazione (Modifica apportata con DGR n. 352/2024).
- Ai fini del presente Regolamento l'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre il completamento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.
- L'impresa beneficiaria deve dimostrare la disponibilità della sede dell'intervento oggetto dell'istanza di agevolazione sul territorio della regione Liguria, prima della concessione della riassicurazione.
- Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.

LINEA DI ATTIVITA' B) "ENERGIA" (*)**

Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti che presentano le seguenti caratteristiche:

- **importo ammissibile minimo** della singola operazione: € 10.000,00;
- **importo ammissibile massimo** della singola operazione: € 500.000,00;
- **durata massima**: fino a 8 anni;
- **durata minima**: non inferiore a 6 mesi.

Il valore della **garanzia** riassicurata **non** può essere **inferiore al 50%** e **superiore all'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

La **durata** della riassicurazione è **corrispondente con quella della garanzia** del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante.

Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

Indipendentemente dalla modalità di rimborso, i prestiti devono avere una scadenza stabilita e certa desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento.

La riassicurazione può essere concessa per i prestiti finalizzati a interventi per il **miglioramento dell'efficientamento energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabile** delle MPMI della Regione Liguria.

In particolare:

il prestito deve essere diretto ad una o più delle seguenti finalità (***):

- a) **riqualificazione energetica degli immobili** posti al servizio dell'attività attraverso
 - a titolo indicativo:
 - coibentazione dell'involucro edilizio
 - sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;
 - realizzazione di pareti ventilate;
 - realizzazione di giardini verticali o tetti verdi;
 - realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;

- installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare, e sistemi di climatizzazione passiva;
- ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore, esclusi impianti termici alimentati a gas;
- installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
- efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio;
- realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo;
- eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto se strettamente funzionali all'operazione;

- b) **riqualificazione energetica degli impianti produttivi** che integrino tra loro soluzioni diversificate anche finalizzate alla digitalizzazione, alla dotazione di sistemi di building automation, alla misurazione intelligente per aumentare l'efficacia delle misure di efficienza energetica e limitare il consumo di energia;
- c) **sostituzione degli impianti e dei macchinari con nuovi e più efficienti**;
- d) **realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile** per la produzione di energia destinata all'autoconsumo (a titolo esemplificativo solare fotovoltaico, mini-eolico (< 20 kW), mini idroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa)⁴, opere di repowering, ovvero, di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico rinnovabile con altri nuovi, e di riconfigurazione del layout al fine di aumentare la resa dell'impianto, sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile, nella misura massima del 20% dell'importo complessivo ammissibile del programma d'intervento di efficientamento energetico di cui alle precedenti voci a), b) e c).

Infine:

- Sono **ammissibili i costi indiretti delle operazioni fino al 7% dei costi diretti ammissibili**, ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Si precisa che tali costi non sono soggetti a rendicontazione analitica ma la quota parte di contributo riconosciuto corrispondente è vincolato al pagamento dei costi indiretti sostenuti per spese generali;
- Sono **ammissibili** alla riassicurazione del Fondo le **garanzie rilasciate** dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, **a sostegno dei prestiti che sono stati deliberati e/o erogati, purché gli interventi delle imprese non siano materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione**;
- **I giustificativi di spesa successivi alla presentazione della domanda devono contenere gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato dal gestore. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nella quietanza di pagamento**;
- **Per tutte le spese è escluso l'ammontare relativo all'I.V.A.**, qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario e qualsiasi onere accessorio fiscale e finanziario.
- **Non sono inoltre ammissibili:**
 - a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese e le spese per opere e attrezzature ad esclusivo utilizzo o beneficio delle singole imprese aderenti al Consorzio;
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi

	societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati; d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati; e) le spese regolate per contanti o tramite permuta o compensazione, ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti; f) le spese relative agli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto di contributo; g) le spese relative all'acquisto di beni usati; h) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria; i) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi; j) le spese sostenute per l'adeguamento ad obblighi imposti da normative regionali, statali ed europee; k) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili; l) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia; • <u>Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi a far data dal 1° luglio 2023, purché il programma d'investimento complessivo non sia materialmente completato o realizzato completamente alla data della decisione di concessione della riassicurazione;</u> • Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione. • Inoltre, l'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre il completamento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione. • L'impresa beneficiaria deve dimostrare la disponibilità della sede dell'intervento oggetto dell'istanza di agevolazione sul territorio della regione Liguria, prima della concessione della riassicurazione. • Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
ITER ISTRUTTORIO E RENDICONTAZIONE	Processo istruttorio per la corretta costruzione e gestione della pratica sulla misura di specie. 1) La Rete Commerciale del Confidi dovrà accertare in via preliminare che l'impresa richiedente l'agevolazione abbia già sottoscritto e quindi sia in possesso di Copia della Polizza Catastrofale in corso di validità e della Regolarità contributiva (DURC REGOLARE), per cui farà compilare e sottoscrivere all'Azienda la DSAN per Polizza. 2) L'Ufficio Commerciale del Confidi, tramite la preventiva istruttoria effettuata in Rete, valuta l'ammissibilità o meno della posizione alla misura di specie e inserisce il singolo prodotto a sistema. La valutazione di ammissibilità all'intervento agevolativo deve essere attestata dalla corretta e completa precompilazione dell'Allegato 2, dell'Allegato 4, oltre al controllo del piano di investimenti basato su preventivi di spesa e/o su fatture non quietanzate¹ richiesti, caso per caso, dalla misura (vedasi sub documenti obbligatori, tra cui la marca da bollo da 16 euro per cui le domande sono anche soggette al pagamento dell'imposta di bollo: da inserire

¹ Nota bene - Si precisa che i preventivi e/o le fatture non quietanzate dovranno evidenziare nella causale sia la specifica finalizzazione per cui sono state emesse e sia la localizzazione della sede e/o dell'unità locale dell'impresa dove viene effettuato l'intervento.

l'identificativo della marca da bollo sulla domanda generata dal sistema).
L'Allegato 2 e l'Allegato 4 devono essere compilati al PC, firmati digitalmente, preferibilmente in p7m.pdf (Pades – Cades), da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente e trasmessi al Confidi in formato pdf. Solo nel caso in cui l'Ufficio Fidi intenda deliberare positivamente la pratica, si passa alla successiva fase 2).

3) L'Ufficio Contributi e Agevolazioni, al fine effettuare la richiesta della riassicurazione e delle altre agevolazioni della misura, **una volta deliberata la garanzia**, basandosi sui contenuti **già verificati** dei documenti presenti in pratica (**Allegato 2, Allegato 4 e preventivi di spesa e/o fatture non quietanzate**) e accertata la regolarità contributiva – **DURC** (N.B. in caso di DURC in verifica, le pratiche andranno valutate singolarmente), inserisce i dati della domanda insieme alla relazione illustrativa dell'intervento di agevolazione – **il Piano di Investimenti** - sul sistema, compilando le maschere presenti sul portale. Successivamente, compila il **template - Allegato 3 - direttamente dal portale di Cassa Commercio Liguria**.

3. La domanda di agevolazione ex Allegato 2, la Relazione illustrativa dell'intervento ex Allegato 4, entrambi sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente, oltreché l'Allegato 3, sottoscritto dal legale rappresentante del Confidi digitalmente, oltreché trasmessi in formato .pdf, dovranno essere poi ricaricati sul più volte citato portale.

4. Una volta inviato il certificato di garanzia alla Banca e ricevuta la comunicazione di erogazione del finanziamento da parte della stessa, l'Ufficio Gestione Credito inserirà sulla piattaforma Cassa Commercio Liguria, l'attestazione di detta erogazione, contenente obbligatoriamente i seguenti dati del finanziamento:

- a) la data di valuta dell'erogazione;
 - b) l'importo complessivamente erogato;
 - c) la data di scadenza dell'ultima rata;
 - d) l'importo della rata;
 - e) la periodicità della rata;
 - f) il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata;
 - g) la data di scadenza della prima rata;
 - h) le eventuali rate di preammortamento,
- entro 45 giorni dalla data di erogazione.**

In ogni caso l'erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 75 giorni dalla data di comunicazione della delibera di concessione della riassicurazione/agevolazione. In caso di mancata erogazione del prestito e/o di mancato invio, tramite portale, dell'attestazione di erogazione nei termini suindicati, la richiesta di agevolazione (e la relativa delibera) è archiviata d'ufficio.

5. Il Gestore comunica al Confidi, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, la concessione o il diniego mediante aggiornamento automatico dei finanziamenti garantiti nella piattaforma Cassa Commercio Liguria ed invia, altresì, all'impresa beneficiaria dell'agevolazione:

- **la comunicazione di concessione o il diniego delle agevolazioni concesse;**
- **l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL")** corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto in *de minimis*, nonché i casi in cui potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par. 2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

6. Dopo l'approvazione della singola posizione in richiesta da parte del Gestore, l'Ufficio Contributi Agevolazioni comunicherà l'esito all'Ufficio Commerciale, e all'Ufficio Gestione Credito del Confidi.

7. L'Ufficio Contributi e Agevolazioni, trascorsi nove mesi dalla delibera di riassicurazione del Fondo regionale, trasmette, a mezzo PEC e con la compilazione dell'Allegato D), all'impresa beneficiaria la richiesta di recapitare al medesimo le

	fatture quietanzate e/o assistite da contabili bancarie, che attestino la realizzazione del piano di investimento prospettato in istruttoria. Si ricorda che dette fatture devono evidenziare nella causale le equipollenti dizioni già evidenziate nei preventivi e/o nelle fatture non quietanzate presentate in istruttoria al Confidi: finalizzazione prescelta e ubicazione dell'investimento. Sui giustificativi di spesa dovrà essere apposto il codice CUP della misura comunicato dal Soggetto Gestore. 8. L'Ufficio Contributi e Agevolazioni caricherà, entro 13 mesi dalla data di concessione della riassicurazione (termine ordinatorio), i giustificativi di spese citati sul portale di Cassa Commerciale Liguria. 9. L'erogazione da parte del Gestore all'impresa beneficiaria avverrà entro 80 giorni dalla presentazione della rendicontazione di spesa ed è subordinata alla disponibilità, tempo per tempo vigente, delle risorse messe a disposizione sulla misura di specie. 10.) Il Confidi deve comunicare, mediante la seguente PEC comunicazioni-cclgal@postacertificata.mcc.it, al Gestore eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinuncia, ecc). In questo contesto l'Ufficio Gestione Crediti comunicherà tempestivamente dette variazioni al Gestore. 11). Si precisa, infine, che, in caso di default del finanziamento garantito, l'Ufficio Contenzioso procederà, ai sensi delle vigenti convenzioni con le Banche partner, a liquidare la garanzia alle medesime e quindi, entro e non oltre 30 giorni da detta liquidazione, richiederà al Gestore la liquidazione della riassicurazione con il modello ed il correlato processo ancora in fase di definizione. Nota Bene - Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività: A) "Sviluppo e rafforzamento" e un'unica domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività; B) "Energia". Le richieste di agevolazione possono essere presentate a partire dal 10 dicembre 2025 e fino al 31 marzo 2026 dai soggetti richiedenti convenzionati. Contestualmente alla ricezione della richiesta di agevolazione il Confidi può visualizzare mediante la piattaforma il numero di posizione assegnato alla richiesta. L'esame istruttorio di ammissibilità alle agevolazioni previste dal presente Regolamento prende Avvio, a cura di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda sul portale di Cassa Commercio. Le richieste di agevolazione sono istruite, con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. N.B Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività A) "Sviluppo e rafforzamento" e un'unica domanda di agevolazione a valere sulla linea di attività B) "Energia". È precluso pertanto l'accesso alle agevolazioni a valere sulla stessa linea di attività (A e/o B) su cui l'impresa abbia già presentato domanda di agevolazione nei termini di apertura dello sportello fino alla sua sospensione (dal 1° marzo 2024 al 30 novembre 2024) salvo il caso di rinuncia o rigetto della domanda. Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di improcedibilità, la documentazione richiesta deve essere inviata dal Confidi entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Gestore.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ISTRUTTORIA DELLA	La domanda di agevolazione deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'intervento proposto (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del

DOMANDA AGEVOLAZIONE	DI punteggio, l'elenco delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento e il quadro economico dei costi riconducibili all'iniziativa). Qualora l'istanza includa la richiesta delle sovvenzioni in forma di contributi interessi/canoni e/o il contributo a fondo perduto, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: – documentazione di spesa (copia dei preventivi e/o titoli di spesa alias fatture non quietanzate); – per investimenti immobiliari: planimetria con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e nel caso di ampliamento di immobile con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti; – in caso di opere murarie: deve essere prodotta una dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo attestante la natura dei lavori eseguiti/da eseguire, congruità della spesa, la conformità dei lavori alla normativa in materia edilizia; – in caso di acquisto di terreno e fabbricati: deve essere prodotta perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante il valore di mercato del fabbricato e/o del terreno. Nel caso di <u>acquisto di immobile</u>, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo. – in caso di acquisto di macchinari e attrezzature usati: deve essere prodotta i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei beni simili nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti. • L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare: – rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda; – completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.); – requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.); – coerenza degli interventi con le prescrizioni del presente regolamento in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) n. 2021/1060; – coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma regionale; – per quanto attiene alla coerenza con specifici elementi di valutazione e mitigazione indicati nel rapporto VAS con riferimento al DNSH, nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale). Dall'analisi svolta, le misure oggetto del presente regolamento sono risultate conformi a tutti gli obiettivi del DNSH"; – assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'art. 65, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060; – rispetto delle soglie di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento; – positiva valutazione tecnico – economica dell'intervento. Per gli interventi relativi alla linea di attività B "Energia" vengono inoltre verificate le seguenti ulteriori condizioni:
-----------------------------	--

	– coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti riportate all'allegato denominato "Condizioni abilitanti" del presente regolamento; – coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria; – disponibilità degli esiti di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening di VIA, dove ciò sia necessario;
OBBLIGATORIA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SUL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	Gli investimenti afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione. Entro il termine di 12 mesi sono ammissibili solo le spese fatturate e interamente pagate. Il Confidi dovrà richiedere all'impresa entro tre mesi dalla scadenza del termine perentorio sopra citato la documentazione finale di spesa, con PEC quindi inoltrata entro il 9° mese dalla data di concessione della riassicurazione – Allegato D) - PEC tipo da inoltrare all'impresa. La Rete Commerciale del Confidi, coordinandosi con l'Ufficio contributi e agevolazioni nel mese successivo alla scadenza di detto termine, raccoglierà i giustificativi di spesa e l'Ufficio contributi e agevolazioni, una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, la trasmetterà tramite la piattaforma dedicata. In particolare per dimostrare la corretta realizzazione dell'investimento da parte dell'impresa beneficiaria è necessaria la seguente documentazione: • Copia dei documenti giustificativi di spesa imputati all'iniziativa ammessa. I giustificativi di spesa successivi alla presentazione della domanda devono contenere gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato dal gestore. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nella quietanza di pagamento. Nel caso in cui il CUP non sia stato ancora comunicato dal gestore al momento del pagamento dei giustificativi di spesa, dovrà essere trasmessa apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello denominato "Allegato F) Artigianato-DSAN-CUP". La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria; • copia della documentazione (assegni/bonifici) comprovante l'effettivo pagamento delle spese. • Dichiarazione fornita dal Gestore denominata "Allegato-5-Artigianato-Relazione-finale", riepilogativa di tutte le fatture imputate al progetto per il quale si richiede l'erogazione dei contributi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dovrà riportare tutte le fatture imputate al progetto e di cui si trasmette copia dei giustificativi di spesa unitamente ai pagamenti; • Copia dell'estratto conto riferito ai pagamenti effettuati. Nel caso in cui non si disponga dell'estratto conto, dovrà essere trasmessa apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di dichiarare la quietanza delle fatture, utilizzando il modello "Allegato E) Artigianato-Relazione-finale". Si specifica che è possibile rendicontare l'investimento solo dopo la ricezione da parte della delibera di concessione dei contributi per interessi e contributi a fondo perduto. Si ricorda che gli interventi delle imprese non devono risultare completati o realizzati completamente prima della data di concessione della riassicurazione. Per data di completamento si intende la data stampigliata sull'ultimo titolo di spesa. Nota Bene - Nel caso in cui i documenti necessari alla rendicontazione non fossero correttamente recapitati al Confidi o l'impresa non abbia completato l'investimento prospettato in istruttoria, il medesimo non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale revoca o per l'eventuale mancata concessione dell'agevolazione all'impresa. Si ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento che regola la misura,

	l'eventuale revoca di una delle quattro agevolazioni comporta la revoca di tutte le altre.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di: eseguire l'investimento conformemente alla proposta approvata e produrre la rendicontazione finale di spesa entro 12 mesi dalla data di concessione della riassicurazione; mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione dei contributi, i seguenti requisiti: localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale; non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato; non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi; mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale); - dare comunicazione al Gestore, qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata; - fornire alla Regione e al Gestore, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti; - comunicare al Gestore ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso; conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa; - rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dagli artt. 47, 50 e dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060; - accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che il Gestore, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata; - garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile; - riportare su tutti i documenti giustificativi di spesa il C.U.P. (codice unico di progetto) comunicato dal gestore. Per le spese antecedenti, il C.U.P. deve essere riportato nella quietanza di pagamento.
VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA RIASSICURAZIONE E RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI	Variazioni successive alla concessione della riassicurazione Ogni Soggetto richiedente deve comunicare, mediante PEC, al Gestore eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinuncia, ecc). La mancata comunicazione delle suddette variazioni da parte del Soggetto richiedente al Gestore può comportare l'inefficacia della garanzia. In presenza di variazioni del soggetto affidato, intervenute in dipendenza di operazioni straordinarie - quali cessioni, fusioni, incorporazioni, ecc. - che comportino l'accollo del

	finanziamento riassicurato, il Confidi, ai fini del mantenimento della riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare al Gestore specifica richiesta di conferma della garanzia, firmata dal proprio Legale Rappresentante, corredata da: - copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato; - dichiarazione della Banca relativa all'intervenuto accollo del finanziamento da parte della "nuova impresa"; - copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo all'impresa acollataria. La richiesta dovrà altresì attestare che l'impresa acollataria abbia i requisiti di accesso alla riassicurazione così come disciplinato dal presente Regolamento. Rinuncia alle agevolazioni L'impresa deve comunicare mediante portale dedicato o tramite PEC la rinuncia all'agevolazione, mediante modulistica fornita dal Soggetto Gestore. La rinuncia deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Qualora la rinuncia avvenga prima della delibera di concessione della riassicurazione la posizione viene archiviata d'ufficio dal Soggetto Gestore. Per le rinunce pervenute successivamente alla data di concessione delle agevolazioni possono verificarsi i seguenti casi: - per le pratiche non erogate entro i termini previsti dal presente Regolamento e/o per le quali sia stata deliberata la concessione della riassicurazione e dell'abbuono di commissioni di garanzia è prevista l'archiviazione d'ufficio; - Per le pratiche per le quali, oltre alla riassicurazione e all'abbuono di commissioni di garanzia, sono stati deliberati i relativi contributi per la riduzione dei costi per interessi e/o a fondo perduto, il Soggetto Gestore, al fine del disimpegno delle somme deliberate, comunica tramite PEC l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni deliberate (riassicurazione, abbuono di commissioni di garanzie e contributo per la riduzione dei costi per interessi e a fondo perduto) ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56.
GESTIONE RAPPORTI DETERIORATI: CAUSE DI INEFFICACIA E REVOCHE	Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione: Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione: - non presentate mediante la piattaforma on line Cassa Commercio Liguria; - non sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi; - per le quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento; - per prestiti non erogati entro 75 giorni dalla data di comunicazione della delibera di concessione dell'agevolazione. E' improcedibile la richiesta di riassicurazione ed è inefficace la riassicurazione nel caso in cui la medesima operazione finanziaria abbia beneficiato di altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia, qualora sia stata presentata per conto di soggetti beneficiari non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5 e qualora sia concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che risultino rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dello strumento finanziario, che il Garante richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai soggetti richiedenti, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC, presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive. Infine, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore

delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Revoche:

La revoca totale o parziale delle agevolazioni sarà deliberata nei casi in cui:

- sia stata deliberata dal Gestore l'inefficacia della riassicurazione;
- il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare al Gestore le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili inferiori al minimo ammissibile;
- dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
- il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, il Gestore effettuerà solo ed esclusivamente all'impresa beneficiari (e non al confidi sulla riassicurazione e sull'abbuono sui costi di garanzia) la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa in caso di inadempimento del beneficiario.

A tal fine il Gestore, in attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, comunica al beneficiario e al Confidi l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari un termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario o il Confidi possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo

comunicazioni-cclgal@postacertificata.mcc.it

Gli uffici preposti del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro **90 giorni dalla predetta comunicazione**, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario; in caso contrario procederà, con provvedimento motivato, con la revoca dell'agevolazione, della quale viene data comunicazione al beneficiario.

Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione:

	In caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria finale, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della garanzia rilasciata dal Fondo. A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato al 20% del volume del complessivo portafoglio riassicurato. La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è formalizzata con la compilazione del modulo appositamente dedicato, sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante del Confidi, recante: - indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di identificazione della posizione comunicato dal Gestore; data di concessione della riassicurazione; nominativo dell'impresa); - descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite dal Confidi e/o dalla Banca per il recupero del credito, ovvero da esperire, pena decadenza, entro sei mesi dal pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca; - evidenza delle commissioni di garanzia che il Confidi avrebbe applicato alle imprese in assenza di riassicurazione e della riduzione applicata alle imprese destinatarie finali delle garanzie riassicurate; - dichiarazione di non aver ricevuto altri aiuti di Stato sotto forma di garanzia o controgaranzia sul medesimo prestito o garanzia (quale ad esempio da parte del Fondo di Garanzia per le MPMI); - indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione; - indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo; e con l'invio in allegato di: - autorizzazione alla richiesta della riassicurazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, corredato da un documento d'identità in corso di validità; - copia resa conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia del Confidi; - copia della comunicazione di revoca della Banca; - copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca; - documentazione comprovante l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi; Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Soggetto richiedente entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia. Il Gestore comunica al Confidi l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione è autorizzato e contestualmente liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi.
CODICE A SISTEMA	• Codice di riferimento: contributo M3- GAL- Regione Liguria .
AIUTI DI STATO E GESTIONE REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO - RNA E DIZIONE	Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15/12/2023). L'agevolazione di cui alla riassicurazione e all'abbuono di commissioni di garanzia

SUL CERTIFICATO DI GARANZIA	non è cumulabile sulla medesima operazione finanziaria con altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia. Le agevolazioni di cui ai contributi per la riduzione dei costi per interessi e a fondo perduto non sono cumulabili con ulteriori altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili. Sul certificato di garanzia che rilascia il Confidi sulla presente misura dovrà essere evidenziata la seguente dizione: <i>"La presente garanzia è riassicurata sul Fondo di riassicurazione della Regione Liguria a valere sul Programma Operativo Regionale 2021/2027 O.S. 1.3 e 2.1 - Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto artigianato, alla cui complessiva normativa si rinvia. Si rammenta in ogni caso che il soggetto beneficiario finale, l'impresa richiedente l'agevolazione, dovrà comprovare la realizzazione degli investimenti prospettati in istruttoria al Gestore della misura – Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. – e che le correlate agevolazioni potranno altresì essere revocate parzialmente o totalmente dal Gestore nelle seguenti casistiche:</i> - <i>sia stata deliberata dal Gestore l'inefficacia della riassicurazione;</i> - <i>il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;</i> - <i>il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";</i> - <i>il beneficiario non abbia eseguito il piano di investimento in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;</i> - <i>il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare al Gestore le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili inferiori al minimo ammissibile;</i> - <i>dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;</i> - <i>il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.</i> <i>Si precisa che, nel caso in cui dette agevolazioni vengano revocate dal Gestore per un inadempimento dell'impresa beneficiaria, il Confidi si riterrà manlevato da qualsivoglia responsabilità in qualsivoglia sede."</i>
COSTI DI CONSULENZA PER L'ACCESSO A CASSA COMMERCIO LIGURIA	Il Confidi, a titolo di compenso sulla gestione della misura e tramite la preventiva sottoscrizione dell'apposito contratto, chiederà all'impresa beneficiaria un compenso fisso pari a 400 euro e un compenso variabile pari al 5% e calcolato sulla complessiva contribuzione pubblica assegnata con delibera del Gestore all'impresa beneficiaria.
NOTA BENE	Si precisa che, anche a valere sulla misura di specie, è stata sottoscritta il 22 dicembre 2025 un'apposita convenzione tra Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e Italia Com-Fidi S.c. a r.l. Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia alla specifica normativa di settore, tempo per tempo vigente, e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al caso di specie.
ALLEGATI PER ISTRUIRE LE POSIZIONI SU CCL	- o Allegato 1) - Codici Ateco 2007 ammessi a CCL. - o Allegato 1) bis - Elenco Comuni liguri per contributo in conto capitale. - o Allegato 2) - Modulo di domanda del soggetto richiedente. - o Allegato 3) - Tracciato Bando Liguria - o Allegato 4) – Allegato relazione illustrativa intervento. - o Allegato 5) - Pricing della garanzia applicato dal Confidi. - o Allegato 6) – Contratto di finanziamento bancario e atto di erogazione. - o Allegato 7) - Visure de minimis. - o Allegato 8) - Visure de minimis scaricate da RNA.

	○ Allegato 9) - Fatture non quietanzate e/o preventivi che attestino il piano di investimento prospettato in istruttoria. ○ Allegato 10) - Contratto di consulenza in uso al Confidi. ○ Allegato 11) - DURC (N.B. in caso di DURC in verifica, le pratiche andranno valutate singolarmente). ○ Allegato 12) DSAN Polizza Assicurativa in corso di validità.
ALLEGATI PER RENDICONTARE LE POSIZIONI SU CCL MANCANTI	○ Allegato A) - Fatture quietanzate; ○ Allegato B) – assegni/bonifici; ○ Allegato C) – estratto conto riferito ai pagamenti effettuati; ○ Allegato D) - PEC tipo da inoltrare all'impresa a cura del Confidi. ○ Allegato E) Artigianato-Relazione-finale. ○ Allegato F) Artigianato-DSAN-CUP. ○ Linee guida rendicontazione GAL 21-27
NOTA BENE	Si ricorda che i preventivi e le fatture, siano esse quietanzate o meno, devono riportare nella causale una delle finalizzazioni previste dalla misura di specie e l'indirizzo della sede e/o unità locale dell'impresa beneficiaria dove viene effettuato l'investimento.